

**Edizione di venerdì 6 aprile 2018**

## **IVA**

**L'Agenzia chiarisce le modalità di pagamento per i carburanti**  
di **Giovanni Valcarenghi**

## **AGEVOLAZIONI**

**La detraibilità delle spese di istruzione universitaria per l'anno 2017**  
di **Luca Mambrin**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Plusvalenze: trattamento contabile e fiscale**  
di **Cristoforo Florio**

## **LAVORO E PREVIDENZA**

**I circoli velici e gli istruttori di vela**  
di **Guido Martinelli**

## **ACCERTAMENTO**

**Errori su compensazioni: l'Ufficio corre ai ripari con la prevenzione**  
di **EVOLUTION**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**  
di **Andrea Valiotto**

## IVA

---

### ***L'Agenzia chiarisce le modalità di pagamento per i carburanti***

di **Giovanni Valcarenghi**

Dal prossimo **1° luglio 2018** la **detrazione** dell'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione è subordinata all'avvenuto **pagamento tracciato dell'acquisto**.

La **L. 205/2017** ha previsto come mezzi ammessi le **carte di credito, di debito e prepagate** emesse da intermediari finanziari residenti, demandando all'Agenzia delle entrate la possibilità di prevedere **ulteriori forme considerate equipollenti**.

Con [Provvedimento Direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018](#), le Entrate hanno ufficializzato il loro parere, considerando come **validi strumenti di pagamento tracciati**:

1. gli **assegni**, bancari e postali, circolari e non, nonché i **vaglia** cambiari e postali;
2. i **pagamenti elettronici** ([articolo 5 D.Lgs. 82/2005](#)), tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: l'**addebito diretto**, il **bonifico bancario o postale**, il **bollettino postale**, le **carte di debito, di credito, prepagate** ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

In tal modo, sono stati risolti i problemi pratico operativi che si potevano porre, in connessione con l'obbligo di poter esercitare senza eccessivi gravami il **diritto alla detrazione sull'acquisto di carburanti**.

Ricordiamo, infatti, che a decorrere dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una **fatturazione elettronica**. Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i **distributori stradali**, ma anche quelle effettuate – ad esempio – da un **grossista** ad una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori). Tale **fattura elettronica**, dunque, dovrà ulteriormente essere completata con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte. In definitiva, la modalità di **fatturazione** è **onere che grava sul soggetto cedente**, mentre il **pagamento tracciato** è **onere che riguarda l'acquirente**.

Proprio per evitare le possibili complicazioni pratiche che si potrebbero ipotizzare al momento del rifornimento presso un **distributore di carburante**, si è evocata la possibilità di fare ricorso allo strumento del **netting**, mediante adesione ad un "circuito" attivato da compagnie petrolifere o altri soggetti abilitati. In tal modo, dunque, si evita il "problema" dell'emissione della **fattura elettronica** da parte del gestore della pompa (poiché l'acquisto si considera

effettuato direttamente presso la **compagnia petrolifera** che, a normativa vigente, sarà comunque obbligata all'emissione di una fattura elettronica, ma con meno difficoltà operative in quanto possiede tutti i dati necessari nell'**anagrafica**), ma non si evita il problema del **pagamento tracciato**.

Infatti, sovente i **contratti di netting** erano accompagnati da un **pagamento regolato mediante RID** che, dalla pura lettura dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#), non erano menzionati tra le forme di pagamento considerate tracciate. Con il provvedimento in commento, invece, anche tale problema pare **risolto**, estendendosi addirittura la disposizione ad altre forme ulteriori.

Potremmo dunque riscontrare che **l'unico pagamento non ritenuto ammissibile** è quello effettuato per **contante**, forse a voler canalizzare tutti i flussi su canali che consentono una ricostruzione delle movimentazioni finanziarie.

Un ulteriore problema che era già stato evidenziato in precedenti interventi era quello del comparto delle **imposte dirette**. Anche nell'[articolo 164 Tuir](#), infatti, è stata inserita una norma che **vincola la deduzione** del costo ad un **pagamento tracciato**, ma la forma di tale pagamento era arginata alle sole forme della carta di debito, di credito o prepagata.

Ecco che il pregio del Provvedimento è quello di **assimilare** in tutto e per tutto il **comparto Iva** a quello delle **imposte dirette**, di fatto ammettendo che la norma "parziale" inserita nel Tuir è frutto esclusivamente di una sbavatura (discutiamo pure, ma non appare di utilità, se un provvedimento dell'Agenzia possa apportare modifiche ad un D.P.R.).

D'altro canto, se si escludono alcune casistiche particolari di soggetti che non possono operare la detrazione dell'Iva (si pensi al medico con operazioni esclusivamente esenti che effettua il rifornimento di carburante), il problema della **deduzione del costo** si "**accoda**" a quello della **detrazione dell'Iva**. E, sinceramente, pensare che la disposizione potesse essere regolata in modo difforme nei due comparti appariva una vera e propria bizzarria.

Tutto risolto, dunque? Forse no, in quanto qualche piccolo spigolo deve essere ancora smussato. Si pensi infatti, all'intervento di una **officina meccanica** che cede **olio lubrificante** ad un contribuente Iva. Siamo fuori dall'ambito del carburante, ma l'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) **menziona** anche **tale casistica**, con la conseguenza che si renderebbe necessario il **pagamento tracciato**.

Si dovrebbe poi discutere se il c.d. "**cambio olio**" sia una **prestazione di servizi**, oppure una **cessione di beni**; infatti, nel primo caso l'operazione **sfuggirebbe alla specifica menzione** (peraltro legata all'intervento sulla fatturazione elettronica), **ma** la citata norma Iva prevede l'**obbligo generalizzato** anche per le **prestazioni di manutenzione e riparazione**.

Forse il Provvedimento non era la sede per un tale intervento, ma andrà precisato quale sia il **perimetro applicativo** del secondo comma della lettera d) dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#), altrimenti si dovrebbero mutare tante abitudini non solo per i distributori, ma

anche per le **officine meccaniche**.

Il 1° luglio si avvicina velocemente e gli operatori attendono **chiarimenti ufficiali**.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***La detraibilità delle spese di istruzione universitaria per l'anno 2017***

di **Luca Mambrin**

È stato recentemente pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** (n. 64 del 17.03.2018) il [Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 28.12.2017](#) con il quale vengono stabiliti **gli importi massimi detraibili delle spese per le università non statali per l'anno 2017**.

L'[articolo 15, comma 1, lettera e\) Tuir](#) prevede infatti la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al **19%** delle spese sostenute per la frequenza di **corsi di istruzione universitaria** presso università statali e non statali distinguendo:

- le somme corrisposte per **la frequenza di corsi presso università statali**, le quali sono **interamente detraibili**;
- le somme corrisposte per **la frequenza ad università non statali italiane** le quali possono essere portate in detrazione per **un importo non superiore** a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con **Decreto del Ministero dell'Istruzione**, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.

Per **l'anno 2017** il decreto di riferimento è il [D.M. 28.12.2017](#) il quale prevede che **la spesa detraibile** relativa alle tasse ed ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è individuata **in base a ciascuna area disciplinare di afferenza** ed in base **alla Regione in cui ha sede l'ateneo**, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare	NORD	CENTRO	SUD
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico – sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Nell'**allegato 1** al decreto è possibile individuare le **classi di laurea** (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) afferenti alle aree disciplinari indicate e **le zone geografiche** di riferimento delle regioni.

Il comma 3 del Decreto prevede infine che la spesa sostenuta da studenti iscritti a **corsi di dottorato**, di **specializzazione** e ai **master universitari** di primo e secondo livello **sono detraibili**

nell'importo massimo desunto dalla seguente tabella:

<b>Spesa massima detraibile NORD</b>	<b>CENTRO</b>	<b>SUD E ISOLE</b>
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700 € 2.900	€ 1.800

A tutti gli importi di riferimento deve essere sommato l'importo relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'[articolo 3 L. 549/1995](#).

La **detrazione** spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

- **corsi di istruzione universitaria;**
- **corsi universitari di specializzazione;**
- **corsi di perfezionamento;**
- **master universitari;**
- **corsi di dottorato di ricerca;**
- **Istituti tecnici superiori (ITS)** in quanto equiparati alle spese universitarie;
- **nuovi corsi istituiti** ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i **Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati**; non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

Per quanto riguarda la **tipologia di spese detraibili**, l'agevolazione spetta per le spese sostenute per:

- **tasse di immatricolazione ed iscrizione** (anche per gli studenti fuori corso);
- **soprattasse per esami di profitto e laurea;**
- la **partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea**, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria ([risoluzione 87/E/2008](#));
- la **frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA)** per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del [D.M. 249 del 10.09.2010](#), presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La **detrazione** invece **non spetta per**:

- i **contributi pagati all'università pubblica** relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "*spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria*";
- le spese relative **all'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio**, necessarie per consentire la frequenza della scuola.

Nella [circolare 18/E/2016](#) l'Agenzia ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla **detraibilità delle spese universitarie**, in particolare è stato precisato che:

- per la detraibilità delle spese per **frequenza all'estero di corsi universitari** occorre fare riferimento all'**importo massimo** stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla **medesima area disciplinare** e alla zona geografica in cui ricade il **domicilio fiscale del contribuente**;
- le spese sostenute per la frequenza di **corsi di laurea in teologia** presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "**Umanistico – sociale**". Per quanto concerne la zona geografica di riferimento l'Agenzia ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella **regione in cui si svolge il corso di studi** anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
- le spese per i corsi di laurea svolti dalle **Università telematiche** possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha **sede legale l'università**.

Le spese sono detraibili anche se sostenute **per familiari fiscalmente a carico** (se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori, salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, nel qual caso dovranno annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio).

Se il documento di spesa è intestato ad **uno dei genitori**, la **detrazione** compete **al genitore stesso**.



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Plusvalenze: trattamento contabile e fiscale***

di **Cristoforo Florio**

Nel linguaggio economico-aziendale il “cespite” rappresenta quel bene, materiale o immateriale, **avente utilità pluriennale** in quanto impiegato durevolmente nell'esercizio dell'attività d'impresa; tale bene, pur non essendo destinato a tradursi in liquidità direttamente attraverso la vendita, **concorre alle prospettive di conseguimento di un utile futuro**, alimentando la formazione del risultato economico di una **pluralità di esercizi**.

Nella presente analisi ci concentreremo esclusivamente sui beni materiali ad utilità pluriennale (c.d. “**immobilizzazioni materiali**”), con particolare riguardo al trattamento contabile applicabile alle plusvalenze conseguite dai soggetti **Oic adopters** a seguito della **cessione di tali cespiti** ed alla relativa **disciplina fiscale** ai fini Ires.

Addentrando nell'esame della disciplina civilistica, l'[articolo 2424 cod. civ.](#) prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla **voce BII** con la seguente classificazione:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali;
- altri beni;
- immobilizzazioni in corso e acconti.

In caso di **bilancio in forma abbreviata**, ai sensi del successivo [articolo 2435-bis](#), lo **stato patrimoniale** comprende solo le voci contrassegnate nel richiamato [articolo 2424](#) con **lettere maiuscole e con numeri romani**; pertanto, in tale tipologia di bilancio, le immobilizzazioni materiali sono esposte nell'attivo dello stato patrimoniale nel loro **complesso**, come unica voce, **senza operare la distinzione con i numeri arabi**.

Le medesime **semplificazioni** si applicano, peraltro, anche al **bilancio delle micro-imprese** ai sensi dell'[articolo 2435-ter](#).

Da un punto di vista contabile, **il principio di riferimento è l'Oic 16**, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Ebbene, venendo al tema delle **plusvalenze**, va evidenziato che quando un'immobilizzazione materiale è oggetto di **vendita** occorre **eliminare la relativa voce contabile** in contropartita del



corrispettivo ricevuto; tale eliminazione deve essere effettuata per il valore netto contabile dell'immobilizzazione materiale ceduta, calcolata come differenza tra il costo storico e gli ammortamenti accumulati fino alla data di cessione, **inclusa anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell'ultimo esercizio in cui è stata utilizzata.**

L'eventuale differenza positiva tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione viene denominata "plusvalenza" e **deve essere rilevata nel conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi".**

In tal senso dispone anche il principio contabile **Oic 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio"**, nel quale viene chiarito che la voce A5 "altri ricavi e proventi" accoglie **le plusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelle derivanti dalle alienazioni dei cespiti.**

Al riguardo va ricordato che, a seguito delle novità introdotte dal **D.Lgs. 139/2015**, emanato in recepimento della [Direttiva UE n. 34/2013](#), è stata eliminata – a partire dal 1° gennaio 2016 e con riferimento ai bilanci riferiti agli esercizi aventi inizio a partire da tale data – la **sezione straordinaria del conto economico**. Pertanto, eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di cespiti che nel precedente sistema legislativo-contabile erano riconducibili all'area dei proventi straordinari del conto economico (si pensi, ad esempio, alle plusvalenze derivanti da operazioni di cessione di cespiti effettuate nell'ambito di operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo) **saranno da iscrivere sempre nel "Valore della produzione"** del conto economico.

Per completezza si rileva che, contestualmente alla soppressione dell'area straordinaria del conto economico, l'[articolo 2427, comma 1, n. 13\) cod. civ.](#) ha richiesto l'indicazione "(...) *dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali* (...)".

Sul punto l'Oic 12 ha chiarito che l'obiettivo di tale informativa è quello di **consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi** che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo; tra gli esempi degli elementi di ricavo che potrebbero presentare le caratteristiche dell'informazione richiesta dall'[articolo 2427, comma 1, n. 13\) cod. civ.](#), il richiamato principio contabile cita proprio **l'ipotesi della cessione di attività immobilizzate.**

Relativamente alla disciplina Ires, l'[articolo 86, comma 2, Tuir](#) dispone che, nel caso di cessione di cespiti materiale a titolo oneroso, la plusvalenza fiscalmente rilevante è rappresentata dalla **differenza tra il corrispettivo di vendita, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e la quota di costo non ancora ammortizzato.**

Invece, nel caso di **risarcimento** (anche in forma assicurativa) per la perdita o il danneggiamento del cespite, la grandezza da contrapporre al costo non ancora ammortizzato sarà **rappresentata dall'indennizzo conseguito**, sempre al netto degli oneri accessori di diretta

imputazione ([articolo 86, comma 2, Tuir](#)).

Infine, qualora i cespiti vengano **assegnati ai soci o comunque destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa** la plusvalenza fiscalmente rilevante sarà calcolata come differenza tra il loro **valore normale** ed il relativo costo non ancora ammortizzato ([articolo 86, comma 3, Tuir](#)), laddove il "valore normale" è rappresentato dal **valore di mercato del cespite da determinarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, Tuir** (si veda in tal senso quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 191/E/2009](#)).

In linea più generale le regole sopra sinteticamente illustrate si applicano a tutte le **plusvalenze dei beni relativi all'impresa**, diversi da quelli la cui cessione sia produttiva di **ricavi** ex [articolo 85 Tuir](#).

Con riguardo alla imputazione temporale, la plusvalenza da cessione del cespite materiale concorre a formare il reddito imponibile Ires **nell'esercizio in cui è stata conseguita**; tuttavia, laddove il bene ceduto sia stato posseduto per un **periodo non inferiore a tre anni**, il contribuente può, in alternativa alla tassazione in un unico esercizio, "spalmare" la predetta plusvalenza **su un massimo di cinque esercizi in quote costanti**, rateizzando così la relativa tassazione.

In merito al computo del triennio va evidenziato che la norma non fa riferimento al possesso del bene per "tre esercizi" ma per "tre anni": al fine di optare per la rateizzazione della plusvalenza **occorre dunque verificare il superamento di un periodo di 1095 giorni**.

Inoltre, in caso di bene acquistato a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto previsto nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria, il periodo di tre anni si computa **dalla data dell'inizio della detenzione del bene tramite leasing** e non dalla successiva data del riscatto del cespite (si vedano al riguardo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 379/E/2007](#)).

L'opzione per la rateizzazione della plusvalenza dovrà **risultare dalla dichiarazione dei redditi**; in particolare, con riferimento al Modello Redditi SC 2018, occorrerà utilizzare l'apposito prospetto denominato **"Plusvalenze e delle sopravvenienze attive"** contenuto nel **quadro RS**.

Inoltre e sempre nell'ipotesi di opzione per la rateizzazione, ai fini della tassazione per quote costanti, occorrerà apportare una **variazione in diminuzione dell'intera plusvalenza** (nel Modello Redditi SC 2018, compilando il **rigo RF34**) ed una contestuale **variazione in aumento per l'ammontare della quota costante prescelta da portare a tassazione** (1/2 della plusvalenza in caso di opzione per la rateazione su due esercizi, 1/3 della plusvalenza in caso di opzione per la rateazione su tre esercizi, 1/4 della plusvalenza in caso di opzione per la rateazione su quattro esercizi oppure 1/5 della plusvalenza in caso di opzione per la rateazione su cinque esercizi) compilando il **rigo RF7**.

Va infine ricordato che, **in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi**, la

plusvalenza concorrerà a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

*Special Event*

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE  
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***I circoli velici e gli istruttori di vela***

di **Guido Martinelli**

Il **D.Lgs. 229/2017** (in G.U. n. 23 del 29.01.2018) ha novellato il codice della nautica introdotto nel nostro ordinamento dal **D.Lgs. 171/2005**, istituendo e disciplinando, agli [articoli 49–quinquies](#) e [sexies](#), la figura professionale dell'**istruttore di vela**.

È considerato tale: *“colui che **insegna professionalmente**, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone le **tecniche della navigazione a vela** in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne”*.

Viene previsto un **elenco nazionale** che abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica. Per essere iscritti in detto elenco, oltre ad una serie di **requisiti psicofisici**, sarà necessario essere munito di apposita **assicurazione** e aver ottenuto un **brevetto** rilasciato dalla Marina militare, dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana. Ogni tre anni sarà necessario frequentare un **corso di aggiornamento** professionale al fine di mantenere l'iscrizione in detto elenco. Eventuali **sanzioni** saranno comminate dal Capo del compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta.

L'**istruttore di vela** diventa, così, la seconda figura professionale, dopo i **maestri di sci** (vedi **Ec NEWS** del 02.12.2015 “[Gli Sci club e i maestri di sci](#)”), nell'ambito dello sport, ad avere un **riconoscimento legislativo** che ne consente l'esercizio solo ai soggetti che ne posseggano i **titoli** individuati dal legislatore.

Si ricorda che la vela, **come disciplina sportiva è a carattere dilettantistico** e che i **circoli velici** affiliati alla Federazione Italiana Vela, di conseguenza, sono **associazioni sportive dilettantistiche**.

Si pone il problema, quindi, **se sia applicabile, ai rapporti tra detti sodalizi e gli istruttori di vela la disciplina sui compensi sportivi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\) Tuir](#)**.

Stante la recente entrata in vigore della norma in esame, la prassi amministrativa esistente è relativa solo ai **maestri di sci**. L'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Piemonte (Nota del 19 settembre 2001 prot. 01/67344, inedita) ha ritenuto che: *“**La prestazione che il maestro di sci effettua nei confronti degli iscritti allo sci club è attività che rientra nell'esercizio della professione, ciò che esclude che il reddito possa rientrare tra i redditi diversi elencati nell'articolo 81 comma 1 lett. m).**”*

Tale tesi è stata successivamente confermata dall'analogo ufficio della Direzione regionale

della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, con nota 07.01.2002 prot. 771 (inedita), in risposta ad istanza di interpello. Anche in questo caso l'ufficio ha ritenuto che: *"...si evince che occorre preliminarmente verificare se l'attività di maestro di sci, ancorché esercitata in forma associata, costituisca attività di lavoro autonomo. **Sullo specifico argomento, anche l'Inail, con [circolare n. 53 del 12 luglio 2000](#), con riferimento all'obbligo assicurativo per i maestri di sci ha ribadito che essi sono considerati veri e propri lavoratori autonomi e...sotto il profilo fiscale con regolare posizione e iscrizione all'Iva**"*.

Successivamente la Direzione regionale dell'Abruzzo (Consulenza giuridica n. 915-1/2013 del 18.10.2013) ha mutato parzialmente orientamento, ritenendo che le agevolazioni sui compensi possano essere riconosciuti anche ai **maestri di sci** purché svolgano: *"attività di natura non professionale nell'ambito dello **sport dilettantistico**"*.

A seguire, la Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia (interpello 908-106/2014 del 15.07.2014) ha confermato la tesi che detti **compensi sportivi** siano riconoscibili solo al maestro di sci che svolga **non professionalmente** tale attività.

Tali documenti di prassi amministrativa dovranno, però, ora essere letti alla luce di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 358, L. 205/2017](#) che considera come **collaborazioni coordinate e continuative le collaborazioni poste in essere in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche** qualificandole, ai sensi del successivo [comma 359](#) quali **redditi diversi** ai sensi, appunto, di quanto previsto dall'[articolo 67, comma 1, lett. m\) Tuir](#).

Pertanto **se ne deve far conseguire che**, almeno a partire dall'entrata in vigore di detta norma, anche **le prestazioni sportive dilettantistiche che abbiano come causa una prestazione di lavoro, possono rientrare nella disciplina dei redditi diversi e, come tali, non essere assoggettate a contribuzione previdenziale**.

Ne deriva, appunto, che ove la prestazione sia svolta esclusivamente in favore di un **circolo velico** regolarmente riconosciuto ai fini sportivi e iscritto nel relativo **registro Coni**, anche se svolta in via professionale, alla luce della novella al codice della nautica, **l'attività dell'istruttore di vela potrà rientrare tra quella di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\) Tuir](#)**.



## ACCERTAMENTO

---

### ***Errori su compensazioni: l'Ufficio corre ai ripari con la prevenzione***

di **EVOLUTION**



La Legge di Bilancio 2018 al fine di contrastare indebite compensazioni nei modelli F24 ha previsto la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, le deleghe di pagamento delle imposte in caso di compensazioni che presentano "profili di rischio".

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Sanzioni", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la novità in materia prevenzione all'errata compensazione in F24 introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017).

L'[articolo 13 del D.Lgs. 471/1997](#), dopo la revisione del 2015, prevede **due specifiche sanzioni** legate alle compensazioni.

**Una** sanzione del tutto **allineata con quella generale sui versamenti** (30%) per le ipotesi di mera violazione di disposizioni procedurali ed **una sanzione maggiorata** (dal 100 al 200%) per il caso di **utilizzi in compensazione di crediti non esistenti**.

La **Legge di Bilancio 2018** (L. 205/2017), al fine di contrastare indebite compensazioni nei modelli F24 da parte dei contribuenti, con l'articolo 1, [comma 990](#) ha introdotto all'[articolo 37, D.L. 223/2006](#) il [comma 49-ter](#) con il quale ha previsto la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di **sospendere, per un massimo di 30 giorni, le deleghe di pagamento** delle imposte in caso di compensazioni che presentano "**profili di rischio**".

L'Amministrazione Finanziaria, quindi, a seguito della nuova disposizione, potrà eseguire un controllo preventivo sui modelli F24 che presentano delle compensazioni al fine di verificare la spettanza del credito.

Ovviamente, al fine di non ledere alcun diritto del contribuente, il legislatore ha previsto che l'azione di sospensione e verifica preventiva è attuabile:

- solo se **esistono profili di rischio**;
- per un **tempo limitato non superiore a 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento**.

Le verifiche dell'ufficio potrebbero concludersi:

- con **esito favorevole** al contribuente, oppure decorrono i termini previsti dalla norma senza alcuna pronuncia da parte dell'Ufficio, si procederà con il versamento che sarà considerato eseguito alla data di effettuazione;
- con **esito sfavorevole** al contribuente, in quanto a dire dell'Ufficio il credito non è spettante, il versamento non sarà eseguito e le compensazioni non saranno effettuate, di conseguenza i pagamenti indicati nella delega risulteranno non operati.

In tale ultimo caso, salvo ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate nel provvedimento che darà attuazione al comma in commento, il contribuente che voglia assolvere al pagamento delle imposte (prima compensate) dovrà procedere con un nuovo invio della delega escludendo i crediti utilizzati, versando oltre al *quantum debeatur* le relative sanzioni per ritardato pagamento ridotte, ove possibile, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#).



The banner features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION Euroconference'. The background is a light gray with a network of dots and lines. On the right, there is a close-up image of a hand typing on a laptop keyboard. The text in the center reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark gray bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. On the far right, there is a small vertical text: 'Disegnato e realizzato da Sergio Pellegrino / Freemove'.

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >




## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

#### **La guerra dei nostri nonni**



Aldo Cazzullo

Mondadori

Prezzo – 17,00

Pagine – 240


---

Per il centenario di Caporetto sono usciti libri a decine. Sul Piave e sul Grappa neanche uno. La sconfitta ci ispira. Ci raccontiamo di aver perso anche le poche guerre che abbiamo vinto. Oppure ci rifugiamo nella retorica, come il mito della «Razza Piave», caro al secessionismo veneto; ma sul Piave accanto ai veneti morirono lombardi e lucani, napoletani e genovesi. Certo, la guerra del '15-18 è stata un'immane carneficina. Era meglio non farla. L'Italia avrebbe dovuto restarne fuori. Invece fu decisa con un colpo di Stato che esautorò il Parlamento, e fu condotta in modo sbagliato quando non criminale. Il tradimento delle classi dirigenti però non toglie nulla al sacrificio dei nostri nonni. Anzi, lo rende se possibile ancora più valoroso. Della Grande Guerra ci resta il Piave. Con il 1918, dopo Caporetto, il conflitto cambia segno. Si tratta di difendere la patria, di badare alla terra, di proteggere la famiglia, di evitare che pure alle altre donne italiane venga fatto quello che stavano subendo le friulane e le venete al di là del fiume. Fu allora che i nostri nonni, fanti contadini, salvarono il Paese, e con il Paese noi, loro discendenti. L'Italia nacque allora. Nelle trincee. Sul Grappa e sul Piave. Eravamo un popolo giovane. Non ci capivamo neppure tra di noi: ognuno parlava il suo dialetto. Potevamo essere spazzati via; dimostrammo di essere un popolo, una nazione. Questo sì lo possiamo festeggiare, lo dobbiamo celebrare, abbiamo il dovere di ricordare. Perciò il 4 novembre 2018, centesimo anniversario della vittoria dei nostri nonni, dovrebbe tornare a essere festa nazionale. Un po' come il 17 marzo 2011, centocinquantesimo anniversario dell'unificazione, che fu molto sentito: segno che noi italiani siamo più legati all'Italia di



quanto pensiamo, soprattutto quando la storia nazionale incrocia la storia delle nostre famiglie. Lo prova anche il successo di questo libro, che dopo aver venduto oltre 200 mila copie torna in edizione illustrata, impreziosita da un ricco inserto di fotografie rare e in parte inedite e da una nuova introduzione. Metà dei capitoli sono dedicati a storie di donne; perché l'Italia non avrebbe mai vinto la Grande Guerra senza le italiane, che mandarono avanti le fabbriche e le città, dimostrando di saper fare le stesse cose degli uomini, magari meglio.

## Robespierre



Jean- Clément Martin

Salerno editrice

Prezzo – 22,00

Pagine – 272

---

Come di sa, nessuna strada di Parigi porta il nome di Robespierre, passato alla storia come l'archetipo del mostro. Senza assolverlo né condannarlo Jean-Clément Martin spiega che tale reputazione fu costruita ad arte dai termidoriani, che dopo averlo sconfitto si vollero affrancare dal loro ruolo nella violenza di Stato. Il 10 e l'11 Termidoro che videro l'esecuzione di Robespierre, Couthon, Saint-Just e circa altri 100 personaggi, servono in realtà a denunciare l' "incorruttibile" come il solo responsabile del Terrore. Questa accusa ha riscritto la storia della rivoluzione ed è ancora la versione dei fatti più accreditata.

## Eseguendo la sentenza



Giovanni Bianconi

Einaudi

Prezzo – 14,50

Pagine – 432

A distanza di molti anni, Giovanni Bianconi ha interpellato i familiari di Moro e i suoi stretti collaboratori; i suoi carcerieri, gli uomini e le donne delle Brigate rosse; gli uomini dello Stato, anche in ruoli di vertice, della Democrazia cristiana e della polizia. Sulla base di testimonianze e valutazioni inedite, e di un enorme lavoro di ricostruzione e di indagine, ha poi ripercorso, momento per momento, gli accadimenti e il clima dei 55 giorni che hanno cambiato per sempre la storia e il cammino dell'Italia repubblicana. Dichiarazioni sepolte, intercettazioni, rapporti e verbali di polizia prendono luce come in un puzzle gigantesco dove, inesorabile, si rivela un disegno. Un racconto che lascia con il fiato sospeso, fino alla fine che credevamo di conoscere. Il racconto di come, a partire da un preciso momento, la sentenza contro Aldo Moro abbia preso la sua forma irrevocabile. Fino a essere eseguita. Nel contesto della vita di tutti, nella primavera 1978.

## Il professore e il pazzo



Simon Winchester


Adelphi

Prezzo – 19,00

Pagine – 262

Nel cuore di quella grande impresa dello spirito moderno che fu la redazione dell'*Oxford English Dictionary* è nascosta da sempre una storia straordinaria. Il primo a scoprirla, e in parte a viverla, fu il professor James Murray, anima e responsabile del maestoso progetto. Dopo anni di lavoro, Murray si rese infatti conto di come una parte consistente dei lemmi – che qualsiasi «letterato» poteva redigere, su base volontaria – arrivassero alla redazione da un unico posto in Inghilterra, e recassero in calce sempre la stessa firma: «W.C. Minor». A questo punto Murray decise di incontrare il suo prezioso e infaticabile collaboratore, salvo scoprire che il luogo da cui tutte quelle lettere partivano era Broadmoor, e il loro autore uno degli ospiti più in vista del temibile manicomio. Sì, anni prima, per le strade di Londra, W.C. Minor – un medico militare reduce dalla Guerra di Secessione, e vittima di una gravissima sindrome paranoide – aveva ucciso un passante, e adesso era rinchiuso in una cella dove gli era stato concesso di trasferire la sua collezione di libri antichi. L'incontro fra questi due personaggi era già materia per un grande romanzo vittoriano. A Simon Winchester, in fondo, non è rimasto che scriverlo. Ma, d'altra parte, solo lui avrebbe potuto farlo.

## Un covo di bastardi



Mick Herron

Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 336

Li chiamano “i Brocchi”. Sono gli uomini di Jackson Lamb, un branco di perdenti, di cavalli azzoppati. Una manica di bastardi alcolizzati, drogati, disadattati, gente che, a un certo punto della vita, ha imboccato lo svincolo sbagliato e ha deragliato, incasinando tutto. Sono gli agenti segreti di serie b, quelli di cui l'Intelligence si vergogna, masticati e rigettati dal sistema per via di qualche incancellabile colpa e ora parcheggiati lontano da Regent's Park in una specie di prigione per falliti, a svolgere compiti infami e a smistare scartoffie in attesa che si sfiniscano da soli e mollino il colpo. Solo che nessuno di loro ha smesso di sognare di tornare al servizio attivo. Quando un ragazzo musulmano viene rapito, con la minaccia di

decapitarlo in diretta sul web, i Brocchi fiutano l'occasione per riscattarsi. Il rapimento fa parte di un piano molto più articolato e sventarlo non sarà facile, né privo di rischi e di vittime. Tuttavia, Jackson Lamb sa fin troppo bene che c'è sempre un costo da pagare, e che comunque di perdenti bastardi è pieno il mondo. Di certo ne arriveranno altri a rinfoltire le fila della sua squadra.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, Grafica / Pirella